

Milano, 9 settembre 2015

IPOTESI DI ACCORDO

tra

la Società A2A S.p.A., in qualità di mandataria capogruppo anche in nome e per conto delle Società da essa controllate e partecipate rappresentate da Ulderico Venere, Giansalvatore Latella, Pasquale Cirulli e Laura Sorrentino

e

le Segreterie Nazionali Filctem- Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil rappresentate da
D. DELFIACCO


M. TUDINO, A. ARCOGLA

con l'assistenza delle OO.SS. territoriali di Milano, Brescia e Bergamo rappresentate da

e le RSU rappresentate da

Premesso che:

- a. il CCNL unico del settore Gas-Acqua rinnovato il 14 gennaio 2014 ha riscritto l'art. 25 sul tema della reperibilità superando gli accordi in essere di Federgasacqua, Anfida, Assogas, Federestrattiva e Anigas;
- b. il richiamato art. 25 prevede il superamento delle tipologie di reperibilità "A" e "B" e delle fasce orarie 0-10, 10-18, 18-24 individuando un'unica tipologia di reperibilità e distinguendo per interventi feriali o festivi. L'art. 25 prevede, inoltre, una norma transitoria che definisce:
 1. che con decorrenza 1° gennaio 2015 cessano di avere effetto tutte le discipline previste dai diversi CCNL di provenienza e che a tutti i lavoratori sarà applicata integralmente la normativa prevista dall'art. 25;
 2. che tutti i trattamenti di reperibilità sono incumulabili con quelli eventualmente in atto a livello aziendale;
 3. che le parti possono rinegoziare accordi o prassi collettive a livello aziendale per gli effetti dell'art. 3 del CCNL;



- c. In considerazione di quanto sopra, le OO.SS. hanno chiesto la disponibilità di aprire un confronto al fine di valutare gli eventuali impatti della nuova normativa sugli accordi aziendali in essere in tema di reperibilità;
- d. la Società ha manifestato la disponibilità ad effettuare tale confronto, con l'obiettivo di armonizzare l'istituto della reperibilità, rendendone omogenea l'applicazione a livello di Gruppo, pur tenendo in considerazione le peculiarità territoriali nonché le esigenze organizzative aziendali.

Considerato che

- dal 1° gennaio 2015, la Società ha comunque riconosciuto, in via transitoria, ai reperibili che alla data del 31 dicembre 2014 erano già percettori di un trattamento di reperibilità di tipo A e che risultavano inseriti in turni di reperibilità, un importo U.T. pari al 100% della differenza tra il trattamento percepito precedentemente ed il trattamento previsto dall' art. 25 così come novellato;
- dal 1° gennaio 2015 la Società ha altresì riconosciuto i nuovi importi di reperibilità previsti dal richiamato art. 25 a coloro i quali erano già percettori di un trattamento di reperibilità di tipo B.

Tutto ciò premesso e considerato, si è convenuto quanto segue:

1. Quanto sin qui premesso e considerato costituisce parte integrante del presente accordo.
2. A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, salvi i tempi tecnici per l'implementazione delle nuove regole nel sistema informativo, si applica integralmente la normativa prevista dall'art. 25 del CCNL vigente del settore gas-acqua in materia di reperibilità, ad eccezione di quanto di seguito definito:


a) Indennità Compensativa Reperibilità

Ai lavoratori reperibili alla data del 31.12.2014, già percettori di un trattamento di reperibilità di tipo "A" e ad oggi inseriti in turni di reperibilità, viene riconosciuta una "Indennità Compensativa Reperibilità", per ogni effettiva giornata in servizio di reperibilità, pari al 100% della differenza tra il trattamento previsto precedentemente ed il trattamento previsto dal nuovo art. 25 del CCNL Gas.

Tale indennità verrà assorbita fino a concorrenza degli aumenti contrattuali previsti per l'istituto della reperibilità ed è da considerarsi comprensiva dell'importo aggiuntivo previsto dal comma 15 dell'art. 25 del CCNL Gas-Acqua.

Detta indennità non è considerata come facente parte della retribuzione e, quindi, non avrà effetto alcuno su altri istituti, contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti.

2/5



b) Trattamento interventi di reperibilità nella fascia 00.00 – 06.00 (c.d. Fisiologico)

L'art. 27 del vigente CCNL Gas-Acqua prevede che il lavoratore che presta attività straordinaria dalle ore 00.00 alle ore 06.00 abbia diritto, a titolo di riposo fisiologico, a posticipare l'inizio del lavoro ordinario della giornata successiva per un numero di ore pari alla durata dello straordinario, oltre al pagamento della sola maggiorazione prevista, nel caso le prestazioni eccedano il normale orario di lavoro.

In considerazione di quanto sopra, per i soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, in caso di interventi in reperibilità nella fascia oraria 00.00 – 06.00, verrà riconosciuto il trattamento complessivo previsto per il lavoro straordinario notturno, fermo restando il posticipo dell'inizio del lavoro ordinario della giornata.

Tale trattamento sarà mantenuto esclusivamente ai lavoratori in forza ai quali, alla data del presente accordo, viene già applicata detta speciale disciplina.

c) Indennità di chiamata

Per i tempi di viaggio di andata e ritorno dal luogo dell'intervento è riconosciuta forfettariamente un'ora di retribuzione straordinaria, se il reperibile non dispone del mezzo aziendale a casa.

Se l'intervento in reperibilità è in continuità con l'inizio della normale prestazione lavorativa, l'indennità forfettaria di chiamata è pari alla metà.


Se tra il termine della propria prestazione ordinaria e la chiamata di reperibilità intercorre un lasso di tempo inferiore a 30 minuti, l'indennità di chiamata è pari alla metà. Nel caso in cui trascorra un lasso di tempo di almeno 30 minuti l'indennità è riconosciuta in misura piena.

d) Indennità montante/smонтante Brescia

In considerazione delle attività connesse al passaggio di consegne del mezzo aziendale tra l'operatore smontante e l'operatore montante - con sede di lavoro Brescia - a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, verrà riconosciuta una specifica indennità denominata "Indennità Montante/Smontante", pari ad € 40 per ogni settimana di effettivo impegno.

Per i soli lavoratori che alla data di sottoscrizione del presente accordo già percepivano una specifica indennità a tale titolo, verrà riconosciuto un trattamento *ad personam* denominato "AdP M/S", per ogni settimana di effettivo impegno, pari al 100% della differenza tra il trattamento previsto precedentemente (valorizzato alla data odierna) ed il nuovo trattamento testé disciplinato.

Tale importo aggiuntivo sarà soggetto ad assorbimenti, fino a concorrenza, nel caso di modifiche future della Indennità Montante/Smontante.



e) Rimborso chilometrico

Ai lavoratori reperibili, che non dispongano del mezzo aziendale a casa, verrà riconosciuto il rimborso chilometrico secondo le tariffe convenzionalmente applicate sulla scorta di quanto previsto dall'accordo "trasferte Federutility".

Esso verrà riconosciuto sulla base dei chilometri da casa al lavoro o da casa al luogo dell'intervento, in funzione dell'organizzazione sul territorio del servizio di reperibilità.

f) Indennità furgone Bergamo

A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, ai soli lavoratori reperibili - con sede di lavoro Bergamo- che si recano direttamente da casa sul luogo dell'intervento con l'ausilio del furgone aziendale, verrà riconosciuta un'indennità chiamata "*Indennità Furgone*" pari ad € 6.00 per ogni giornata effettiva di impegno.

Ai soli lavoratori reperibili che si recano direttamente da casa sul luogo dell'intervento con l'ausilio del furgone aziendale e che alla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo erano già percettori della "*Indennità Furgone*", verrà riconosciuto un trattamento *ad personam* denominato "*AdP Furgone*", per ogni giornata di effettivo impegno, pari al 100% della differenza tra il trattamento previsto precedentemente ed il trattamento qui disciplinato.

Tale importo aggiuntivo sarà soggetto ad assorbimenti, fino a concorrenza, nel caso di modifiche future della "*Indennità Furgone*".

g) Indennità PC

Per le sole attività di reperibilità che richiedono l'operatività da remoto dell'operatore attraverso l'uso del personal computer, a far data dalla sottoscrizione del presente verbale di accordo, verrà riconosciuta, una specifica indennità chiamata "*Indennità PC*" – aggiuntiva rispetto ai compensi per il servizio di reperibilità - pari ad € 50 settimanali (comprensivi dell'importo aggiuntivo previsto dal comma 15 dell'art. 25 del CCNL Gas-Acqua), a fronte di un impegno settimanale pari ad almeno 4 giorni.

Nel caso di chiamate in reperibilità intervenute nella fascia oraria che va dalle 00.00 alle 06.00, richiedenti un intervento da remoto mediante l'utilizzo del pc, sarà riconosciuto un ulteriore importo giornaliero, chiamato "*Indennità Intervento PC da Remoto*", pari ad € 25,00, oltre al diritto al riposo fisiologico, commisurato alla durata effettiva degli interventi, quando quest'ultimi, anche globalmente considerati, non abbiano durata inferiore ad 1 ora.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. The signatures are scattered across the bottom, with some appearing to be initials like 'SDE', 'W', 'A', 'FE', 'DB', 'g', 'R'. There is also a vertical signature on the right side that looks like 'P. Rossi' and a small '4/5' written near the bottom right.

Se alla luce della particolarità dell'intervento richiesto non fosse possibile gestire la situazione da remoto e si rendesse necessaria l'uscita del lavoratore, a quest'ultimo spetterà, in luogo dell' "Indennità Intervento PC da Remoto", il trattamento di cui ai punti 2.b, 2.c e 2.e oltre al riconoscimento delle ore straordinarie per tutta la durata dell'intervento.

3. Quanto disciplinato sugli istituti contenuti nel presente verbale di accordo supera qualsiasi altro accordo e/o prassi territoriale per i medesimi istituti.

L.C.S.

p. La Società

p. le OO.SS.



p. le RSU

